

## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

## **TRIBUNALE DI BOLOGNA**

### **SEZIONE LAVORO**

### ***RICORSO EX ART. 414 C.P.C.***

Per il ricorrente:

- SALZILLO ANDREA nato a Marcianise (CE) il 13.08.1966 e ivi residente alla via Monte Circeo n.8, C.F.: SLZNDR66M13E932H;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### **CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- I.I.S. "Marcello Malpighi", Via Persicetana, 45, 40014 Crevalcore BO, C.F.: 91337230378, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni, n. 4.

-RESISTENTI-



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

- PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 1068 del 10.04.2021 e del decreto 1069 del 19.04.201 emessi dall'I.I.S. "Marcello Malpighi" di Crevalcore (BO) di esclusione dalla graduatoria di terza fascia del personale ATA, triennio 2018/21, per il profilo di Collaboratore Scolastico e disconoscimento della validità giuridica del servizio reso, siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;
- PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della validità giuridica ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
- CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.

## FATTO

Il Sig. Salzillo Andrea è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.).

Il ricorrente, in data 14.11.2017, presentava domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2018/2021, trasmettendo la documentazione all'Istituto Comprensivo n.1 di Bologna (doc.1).

Il ricorrente concorreva per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito dei relativi requisiti di ammissione per titoli di studio.

Al riguardo, infatti, va sin d'ora rimarcato che il Sig. Salzillo Andrea è in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, avendo conseguito nell'a.s. 1984/1985 il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico "Federico Quercia" di Marcianise (doc.2).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Come si avrà modo di evidenziare funditus in prosieguo, si tratta di un titolo di studio che di per sé è valido per l'inserimento di tutti i profili professionali del ruolo A.T.A.

Ad ogni modo, occorre precisare che, nel proprio percorso formativo, il ricorrente può vantare ulteriori titoli di studio, comunque validi e valutabili.

In particolare, egli ha conseguito nell' a.s. 2011/2012, la qualifica professionale di "Operatore dei Servizi Sociali", presso l'Istituto Paritario "Schola Albianni" di Santa Maria Capua Vetere -CE- (doc. 3).

Nella domanda di inserimento, il ricorrente indicava il diploma di maturità come titolo di accesso alla graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT), mentre indicava la qualifica professionale per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS).

La graduatoria veniva definitivamente approvata dall'Istituto Comprensivo n.1 di Bologna e il Sig. Salzillo figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati.

Nell'a.s. 2019/20, il ricorrente veniva individuato quale destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico dal 16.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.I.S. "Marcello Malpighi" di Crevalcore (doc. 4).

Nel successivo a.s. 2020/21, il ricorrente veniva individuato dall'I.I.S. "J.M. Keynes" di Castel Maggiore (BO) quale destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico dal 19.09.2020 al 30.06.2021 (doc. 5).

Inopinatamente, con decreto n. 1068 del 10.04.2021 e decreto 1069 del 19.04.2021 (doc. 6), l'I.I.S. "Marcello Malpighi" di Crevalcore disponeva il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle graduatorie di istituto, profilo di Collaboratore Scolastico, triennio 2021/24, per mancanza del titolo di accesso e dichiarava non valido giuridicamente il servizio svolto nell'a.s. 2019/2020. Ciò in quanto la nota prot. 6953 del 09/04/2021 trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Caserta rappresenta che "il nominativo dello stesso non compare nell'elenco ufficiale di coloro che hanno conseguito i Diplomi di qualifica professionale di -operatore dei servizi sociali", rilasciati dalla "Schola Albiniani "di Santa Maria Capua Vetere negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013"(doc. 7).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

A questo punto l'I.I.S. "J.M. Keynes" di Castel Maggiore (BO) con decreto prot. 2503 del 20.04.2021 (doc. 8) disponeva la risoluzione del contratto e dichiarava invalido giuricamente il servizio svolto dal 19.09.2020 al 10.04.2021.

Il Sig. Salzillo Andrea, caricandosi dell'onere probatorio, contattava, senza successo, l'I.S.I.S.S. "Righi Nervi Solimena" di Santa Maria Capua Vetere e l'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Caserta, istituti custodi degli archivi del cessato Istituto Paritario "Schola Albiniani", per ottenere copia del registro degli esami.

All'aspirante supplente, di fatto, viene preclusa la possibilità di accedere ai registri dell'Istituto "Schola Albiniani" per provare l'effettivo conseguimento del titolo.

I provvedimenti adottati, invero, sono irrimediabilmente invalidi, in quanto assunti in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell'azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza, nonché illegittimi in quanto fondati su un'erronea ricostruzione dei fatti e inficiati da un patente sviamento della funzione.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

### DIRITTO

- 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640. Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano il mancato riconoscimento del servizio espletato dal ricorrente negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico, in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

L'art. 7, comma 7, del D.M. 30 agosto 2017 n. 640 (doc. 9), recante la disciplina per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, infatti, stabilisce che il servizio prestato dall'aspirante è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio, soltanto se ricorrano le seguenti condizioni:

- a) in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti;
- b) sulla base di dichiarazioni mendaci.

Si rappresenta, di seguito, come nel caso de quo non ricorrono le menzionate condizioni:

### **SULLA ASSENZA DI DICHIARAZIONE MENDACI:**

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

Innanzitutto, va recisamente affermato che, in sede di presentazione della domanda di inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nella certificazione Reg. Cert. n.ro 497 del 03.07.2017 relativa al diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto "Schola Albiniani" (doc. 3).

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali il ricorrente aveva maturato la giusta convinzione di aver acquisito la qualifica professionale all'esito di esami regolarmente sostenuti, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Ad ogni modo, va ribadito che la domanda presentata non contiene alcuna dichiarazione falsa resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal momento che il ricorrente non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso; semmai è oggi in contestazione la validità del diploma rilasciato, ma questa è una diversa circostanza sulla quale non può che essere chiamato a rispondere l'Istituto Paritario sulla base di elementi amministrativi che solo l'ente può conoscere.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Non trova quindi applicazione l'istituto della decadenza dal beneficio previsto dall'art. 75 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, ancorché connotato da automatismo, e ciò proprio perché il comportamento tenuto dalla ricorrente non si inquadra nelle fattispecie generali ivi previste.

In tal senso, nella vicenda di cui è causa non è invocabile quel principio di auto-responsabilità della dichiarante che, invero, in tanto può giustificarsi se comunque esso afferisca a circostanze rientranti nella sfera di diretta conoscibilità dell'interessato.

Ma tanto non è. Solo oggi, infatti, a distanza di oltre otto anni dal conseguimento della qualifica professionale, il ricorrente è stato reso edotto che il titolo rilasciato dall'Istituto "Schola Albiniani" non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative che essa non era tenuta a conoscere.

Del resto, né l'Istituto in questione, né tanto meno l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tenuto a verificare la legittimità dell'attività delle scuole paritarie, hanno mai comunicato alcunché al ricorrente in merito alla qualifica conseguita, non essendo stati sinora adottati atti di revoca e/o annullamento dei titoli rilasciati.

Ne deriva, pertanto, la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa.

### **SULLA PRESENZA DI VALIDO TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO AL PROFILO CS:**

La giurisprudenza di merito in ordine alla vexata questio, costituita dalla prova del conseguimento del titolo, ha correttamente statuito che : "pur in assenza di pergamena sia possibile dimostrare di avere acquisito un determinato titolo di studio o di qualifica, non potendo gravare sul discente/utente il difetto di organizzazione dell'istituto scolastico, e ciò in particolare per quanto riguarda i diplomi acquisiti presso gli istituti paritari, posto che per le pubbliche amministrazioni l'esibizione dell'originale non dovrebbe essere necessario a seguito delle previsioni di cui all'art 46 del dpr 445/2000" (Sentenza n. 268 del 19.04.2021 Tribunale di Venezia, dott. A. Menegazzo in controversia n.1838/20 Borzacchelli/MIUR, allegato n.10).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Ebbene il ricorrente ha prodotto certificato che rispetta il combinato disposto della circolare Miur 266/1991: nel caso di specie il documento depositato, datato 03.07.2017 (allegato n.3), presenta i requisiti formali previsti al punto 3 della suddetta circolare.

Il documento è sottoscritto dal coordinatore Didattico dell'Istituto paritario, e reca finanche un numero di registro (n. 497): si tratta dunque, come tale, di certificazione formalmente emessa ai sensi del punto 3 della circolare e proveniente da Pubblico Ufficiale.

Del tutto inconferente è quanto asserito dal Miur sulla legittimità a rilasciare il titolo da parte del coordinatore Didattico dell'Istituto paritario.

Secondo la circolare Ministeriale 18/03/2003 n. 31 par. 3.4. il coordinamento didattico e la gestione della scuola comportano distinte responsabilità, tuttavia dette responsabilità possono essere assunte dalla stessa persona.

Afferma univoca giurisprudenza di merito: “Si tratta di documento formalmente regolare, la cui sottoscrizione da parte del coordinatore didattico si reputa coerente con i compiti di carattere didattico ed organizzativo riconosciuti allo stesso, dal quale risulta il superamento da parte del ricorrente degli esami di quella qualifica dichiarata in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, e vi è corrispondenza con gli elementi indicati nella ulteriore documentazione ..” (allegato n.11, sentenze Trib. Venezia 400 – 401 /2021 Menegazzo).

Sul punto la giurisprudenza è granitica nell'affermare: “la certificazione da questi effettuata in quanto pubblico ufficiale – quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto - non può essere messa in discussione, in assenza di querela di falso (Cass. pen. 22 luglio 2015, n° 38466).

Tra l'altro, come già affermato in caso analogo dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 382 del 19.05.2021 (allegato n.12), resa in una fattispecie analoga alla presente, con motivazione che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “la certificazione in esso contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato”.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Il certificato di diploma di qualifica qui prodotto attestante il conseguimento del titolo nell'anno scolastico 2011/2012, fa piena prova fino a querela di falso, essendo i dirigenti scolastici pubblici ufficiali ( v. Cass. sez V penale n°15367/2014 ; sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991).

Va osservato che il certificato sostitutivo (che rientra nel novero dei certificati sostitutivi di cui al punto 3 della Circolare Miur n.266/1991) rappresenta una certificazione assistita da fede privilegiata, che come tale fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiali che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta di atto, appunto, a contenuto certificativo e dunque ha valore di fede privilegiata propria dell'atto pubblico che si estende al contenuto intrinseco dell'atto poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto [vedi infra Cassazione su medico (18868/2015), Cassazione su certificato del difensore circa l'autografa della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato ( nn 1473/2015 e 19785/2018), Cassazione su certificazione della data di deposito da parte del cancellerie e anche e soprattutto, per quanto ciò concerne al caso di specie, Cassazione su certificazione di diploma di qualifica rilasciata dai dirigenti scolastici ( nn Cass. sez V penale n°15367/2014; e Sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991)].

Scrivono la Cassazione penale: “il dirigente scolastico di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n° 86” e aggiunge “la certificazione da questi effettuata in quanto pubblico ufficiale – quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto - non può essere messa in discussione , in assenza di querela di falso. (Cass. pen. 22 luglio 2015, n° 38466).

\*\*\*

Pertanto i decreti emessi dall' I.I.S. “Marcello Malpighi” di Crevalcore e dall'I.I.S. “J.M. Keynes” di Castel Maggiore (BO) nella parte in cui dispongono che i periodi di servizio svolti dal Sig. Salzillo Andrea come Collaboratore Scolastico devono considerarsi di fatto e non di diritto, risultano inficiati da un irrimediabile vizio di legittimità in quanto il ricorrente è comunque in possesso di titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico,





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

pure dichiarati nella domanda di inserimento, anche qualora si voglia ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario, ipotesi che in radice si contesta.

E infatti, il ricorrente aveva correttamente dichiarato il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT).

Nel compilare il modello di domanda, predisposto unilateralmente dall'Amministrazione scolastica, quindi, il ricorrente aveva inserito il titolo superiore (maturità scientifica) per i profili per cui questo era requisito necessario e il titolo inferiore (qualifica professionale) per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Si trattava di un'indicazione differenziata dallo stesso format di domanda, ma che, tuttavia, non esclude che l'Amministrazione scolastica fosse pienamente a conoscenza dell'intero cursus studiorum del ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

Orbene, in ossequio a un principio logico prima ancora che giuridico, secondo la quale plus semper in se continet quod est minus, la disciplina di settore prevede che il diploma tecnico integri il requisito di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico.

In tal senso, l'art. 2 del D.M. 30.8.2017 n. 640 statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: «diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione resistente non ha considerato che il ricorrente aveva comunque diritto al riconoscimento del punteggio giuridico del servizio svolto in quanto munito di diploma di istruzione secondaria superiore.

L'art. 7, comma 7, del D.M. 30 agosto 2017 n. 640 stabilisce che il servizio prestato dall'aspirante è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio, in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Orbene, avendo indicato in domanda il possesso del diploma di maturità ed essendo quest'ultimo titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Scolastico, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio giuridico derivante dal servizio svolto nel triennio 2018/2021.

Nel trincerarsi dietro il mero rispetto di un formalismo "burocratico", l'Amministrazione resistente ha così disatteso il dovere di "soccorso istruttorio" che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare irregolarità o omissioni non vizianti. In tal senso, la normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato. In particolare, l'art. 6 c. 1 lett. b) della L. 7.8.1990 n. 241, con formulazione inequivoca, statuisce che «Il responsabile del procedimento (...) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

Da ultimo, poi, è stato affermato che «Ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 71 c. del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda» (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 28.2.2019 n. 252).

Nella vicenda di causa, quindi, del tutto illegittimamente si è proceduto a una valutazione distinta dei titoli di accesso dichiarati nella Sezione C del format domanda predisposto dalla stessa Amministrazione scolastica, senza tener conto che lo stesso diploma di maturità avrebbe legittimato l'inserimento nella graduatoria per tutti i profili professionali.

Ne deriva la patente violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost. che devono connotare l'azione dell'Amministrazione pubblica, pur nell'esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, essendo inquadrabili nelle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lav. 15.7.2011 n. 15618).

\*\*\*\*\*

**TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO**



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Il Sig. Salzillo Andrea, rapp.ta e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso voglia:

- PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 1068 del 10.04.2021 e del decreto 1069 del 19.04.201 emessi dall'I.I.S. "Marcello Malpighi" di Crevalcore (BO) di esclusione dalla graduatoria di terza fascia del personale ATA, triennio 2018/21, per il profilo di Collaboratore Scolastico e disconoscimento della validità giuridica del servizio reso, siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;
- PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della validità giuridica ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
- CONSEQUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) domanda graduatorie terza fascia triennio 2018-2021;
- 2) diploma di maturità;
- 3) diploma di qualifica professionale;
- 4) contratto ATA, a.s. 2019/2020;
- 5) contratto ATA, a.s. 2020/2021;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

- 6) decreto prot. 1068 del 10.04.2021 e del decreto 1069 del 19.04.201 emessi dall'I.I.S. "Marcello Malpighi" di Crevalcore (BO);
- 7) nota prot. 6953 del 09/04/2021 trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Caserta;
- 8) decreto prot. 2503 del 20.04.2021 dell'I.I.S. "J.M. Keynes" di Castel Maggiore (BO);
- 9) DM 640/2017;
- 10) Sentenza n. 268/2021 Tribunale di Venezia;
- 11) Sentenza n. 401/2021 Tribunale di Venezia;
- 12) Sentenza n. 382/2021 Tribunale di Firenze.

Si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego di valore indeterminabile. Il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato.

Salvis Juribus

Castellammare di Stabia (NA), 05.09.2022

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

